

XVI legislatura

**Schema di decreto del Presidente  
della Repubblica recante:  
«Regolamento di organizzazione  
del Ministero della salute»  
(Atto del Governo n. 304)**

Dicembre 2010  
n. 93



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Lo schema di decreto in esame reca un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute, sostitutivo di quello adottato con il D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129.

La nuova disciplina regolamentare - come emerge dalla documentazione allegata - è intesa anche a definire un assetto organizzativo conforme alle norme restrittive poste, con riferimento alla generalità dei Dicasteri, dall'art. 1, commi da 404 a 416, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 8-*bis*, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.

Come osserva la relazione illustrativa, i posti di funzione dirigenziale generale, in ottemperanza alle suddette norme di rango legislativo, vengono ridotti da n. 19 a n. 15.

Tra le n. 4 in meno, n. 1 deriva dalla riduzione del numero dei dipartimenti. In particolare, lo schema propone (articoli da 2 a 8) i seguenti tre dipartimenti: della sanità pubblica e dell'innovazione; della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale; della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute.

Nell'ambito dei tre dipartimenti vengono reinquadrate e ridefinite le direzioni generali, che passano complessivamente da 13 a 12, tenuto conto della direzione generale di personale, organizzazione e bilancio in podposizione *extra* dipartimentale.

Tra l'altro, le competenze attualmente corrispondenti a diversi uffici (anche di livello dirigenziale generale) vengono attribuite alla nuova Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.

Viene inoltre istituito (articolo 9) l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (il quale assorbe la Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio). Il nuovo ufficio è di livello dirigenziale generale e, pur non avendo natura e rango dipartimentale, non rientra in alcun dipartimento.

La relazione illustrativa osserva che tale assetto è proposto in base alla considerazione che il nuovo Ufficio ha competenze amministrative trasversali, mentre i dipartimenti e le direzioni generali del Dicastero sono contraddistinti da una prevalente natura tecnico-sanitaria.

L'articolo 10 dello schema conferma gli attuali uffici periferici del Dicastero.

Gli articoli 11 e 12 e l'allegata tabella A riducono - in conformità alle norme legislative summenzionate - la dotazione organica del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale del Ministero. Rispetto ai livelli effettivi del personale attuale, le riduzioni in esame (nonché quelle di cui ai precedenti articoli da 2 a 8, relative ai posti di livello dirigenziale generale) determinano - come emerge dalla documentazione allegata - un esubero esclusivamente per i dirigenti delle professionalità sanitarie. Tali unità in esubero (ai sensi dell'art. 9, comma 25, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) restano in posizione soprannumeraria, fino all'assorbimento (in base alle cessazioni del rapporto di lavoro del personale in oggetto). Per il periodo precedente l'assorbimento (ai sensi del suddetto art. 9, comma 25, del D.L. n. 78) è reso indisponibile (per nuove assunzioni) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, in aree del Dicastero che

presentino vacanze di organico<sup>1</sup>; in particolare, la documentazione allegata fa riferimento all'indisponibilità di quindici posti di dirigente di seconda fascia e di un posto dell'area II del personale.

L'articolo 13 richiama l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (di cui ogni pubblica amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

L'articolo 14 abroga il citato D.P.R. n. 129 del 2003, mentre l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

**La RT** esordisce affermando che il provvedimento, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, che ha restituito il Ministero della salute, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, determinando, di converso, significative economie di spesa.

In particolare, il regolamento *de quo*, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, definisce direttamente gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture dirigenziali, operando altresì le riduzioni previste dall'art. 2, comma 8 bis, del decreto legge n. 194 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 25 del 2010.

*In primis*, quanto alla riduzione del personale addetto a funzioni di supporto, la RT segnala che il Ministero della Salute, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 404, lettera f), della legge n. 296 del 2006, ha proceduto a suo tempo ad apposita ricognizione registrando, per il personale dedito ad attività di supporto una percentuale del 13,78 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate, inferiore dunque a quella del 15 per cento richiesta dalla predetta disposizione.

Per il calcolo della percentuale, su parere del Dipartimento della Funzione Pubblica reso in tal senso, la RT afferma che sono stati presi in considerazione anche i Carabinieri appartenenti al Nucleo Anti Sostituzioni (NAS), in quanto il Ministero, che utilizza funzionalmente detta struttura in attività di tutela della salute pubblica, provvede con proprie risorse umane al supporto della medesima.

Sulla base di tale ricognizione, l'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero della Salute, in data 11 febbraio 2008, non ha formulato osservazioni. A tale contingente, in occasione del procedimento di riorganizzazione per l'accorpamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato inoltre proposto un piano di ulteriore riduzione del

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il successivo comma 26 dell'art. 9 del D.L. n. 78 prevede che, in alternativa al meccanismo dell'indisponibilità, le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale in esubero presso uffici che presentino vacanze di organico.

10 per cento, del personale dedicato al supporto, come richiesto dall'art. 74, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 112 del 2008.

In merito a quest'ultima riduzione, che porta la percentuale complessiva del personale di supporto all' 11,60 per cento, l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Salute ha comunicato la propria presa d'atto con nota del 23 dicembre 2008.

Al riguardo, la RT riferisce che nel riverificare la situazione alla luce dei dati nel frattempo acquisiti per la Relazione al conto annuale del 2008, si è evidenziato che il totale degli addetti alle attività di supporto al 31 dicembre 2008, ammontava a n. 423 unità a fronte di un totale di personale in servizio pari a 3.683 unità (ivi compresi n. 1017 Carabinieri N.A.S.); vale a dire, una quota pari all'11,48 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

L'ulteriore miglioramento del rapporto percentuale tra personale di supporto e personale impiegato nelle attività istituzionali del Ministero, è pertanto stato ottenuto mantenendo fermo - per la parte non completata - il programma di riconversione del personale descritto nella nota n. 35269 del 29 ottobre 2008, e riguardante, in particolare, il passaggio da profili amministrativi a profili tecnico sanitari nell'ambito degli uffici periferici dell'Amministrazione, programma che non ha potuto avere ancora piena attuazione a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 novembre 2009, n. 172.

Inoltre, nella specifico della riduzione delle piante organiche disposta in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 407, della legge finanziaria 2007, la Nota della RGS del 29 luglio 2010 ha segnalato che dal punto di vista ordinamentale, la previsione di collocare l'Ufficio Generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio non risulta in linea con il modulo organizzativo dipartimentale adottato dal Dicastero, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 300/99.

In relazione alle misure di riorganizzazione ha inoltre fatto presente che la riduzione operata sugli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e relativi riflessi sulle relative dotazioni organiche, è stata correttamente operata ed i relativi risparmi di spesa risultano congrui.

Anche quanto alle riduzione delle dotazioni organiche dei dirigenti delle professionalità sanitarie e del personale non dirigenziale, la nota della R.G.S. ha segnalato che l'intervento di riduzione della spesa delle dotazioni organiche dei dirigenti delle professionalità sanitarie e del personale non dirigente, in misura non inferiore al 10%, attuato secondo quanto previsto dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, risulta correttamente effettuata ed i relativi risparmi di spesa risultano congrui.

In relazione alla disposta riduzione del personale adibito ad attività di supporto

La RGS ha riferito che ai fini dell'attuazione del comma 404 - lettera f) dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 l'amministrazione ha fornito il dato relativo alla consistenza del personale adibito alle funzioni di supporto, che si attesta al di sotto del 15%) di quello complessivamente in servizio, nel rispetto del parametro normativo. Viene, altresì, attuata l'ulteriore riduzione del 10 per cento della consistenza complessiva del suddetto personale in aderenza a quanto previsto dall'art. 74.

Nello specifico poi della riduzione degli assetti organizzativi in relazione ai riflessi delle riduzioni di posizioni dirigenziali di prima fascia, la RT certifica che con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e da ultimo a quelle di cui all'art. 2, comma 8 bis, del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il precedente assetto organizzativo del Ministero della Salute, prevedeva un numero complessivo di dirigenti di prima fascia pari a n. 19 unità.

Con il presente regolamento il predetto valore numerico, applicando la riduzione del 20 per cento, viene ridotto al valore complessivo di n. 15 unità.

Il previgente DPR n. 129 del 2003, e sue successive modifiche ed integrazioni, prevedeva infatti un'articolazione su quattro Dipartimenti e tredici direzioni generali.

Inoltre, una unità di prima fascia era destinata agli uffici di diretta collaborazione - Servizio di controllo interno - ed una assegnata alla struttura tecnica interregionale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 7 dicembre 2002, n. 289 (Sisac).

La riduzione di n. 4 unità richiesta dall'articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008 viene assicurata mediante:

- la riduzione del numero dei Dipartimenti attraverso l'accorpamento delle Direzioni generali in tre soli Dipartimenti ;
- la riduzione del numero di Direzioni generali da tredici a dodici;
- la soppressione delle n. 2 posizioni di livello dirigenziale generale, corrispondenti al Servizio di controllo interno (DPR n. 208 del 2003 e DM 7 giugno 2005) e alla rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; come modificato dall'art. 52, comma 27, della legge 7 dicembre 2002, n. 289 (SISAQ).

La RT certifica poi che la riduzione degli uffici dirigenziali generali comporterà, a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi e 1.037.919,29 annui, calcolato come segue:

€ 246.836,26	Dirigente generale al lordo degli oneri-riflessi	*3	€ 740.508,78
€ 297.410,51	Capo Dipartimento al lordo, degli oneri riflessi	*1	€ 297.410,51
	<b>Totale</b>		<b>€ 1,037.919,29</b>

Trattando poi la riduzione degli assetti organizzativi posizioni dirigenziali di seconda fascia, la RT osserva che in attuazione della previsione normativa (art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 74, comma 1, lettera a) del più volte citato decreto legge 112 del 2008, che richiede una riduzione del 15 per cento effettuata sugli uffici di livello dirigenziale non generale, vengono soppresse n. 31 posizioni di livello dirigenziale non generale (si fa riferimento alle strutture ed ai posti di funzione), che passerebbero pertanto da n. 205 a n. 174.

A queste misure va poi considerata l'ulteriore riduzione del 10 per cento imposta dall'art. 2, comma 8 *bis*, del decreto legge 31. dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, per cui viene pertanto definito in n. 157 il numero complessivo dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale, la cui individuazione viene rinviata al successivo decreto ministeriale, ivi inclusi n. 13 posti di funzione riservati agli uffici di diretta collaborazione.

La RT stima che la riduzione di n. 48 posizioni di livello dirigenziale non generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa pari a complessivi € 5.723.733,12 annui (per il calcolo dei relativi oneri, in considerazione della sostanziale corrispondenza numerica tra le due tipologie di professionalità, si è tenuto conto del valore medio tra la retribuzione di un dirigente - medico o veterinario, pari a € 130.743,19, e quella degli altri dirigenti di II fascia, pari a € 107.745,69, con riferimento alla retribuzione di posizione parte variabile- associata alla Fascia B) secondo i parametri che seguono:

€119.244,44 (dirigente II fascia al lordo degli oneri riflessi)\*48= € 5.723.733,12

In sintesi, la RT precisa che, con il nuovo regolamento, gli assetti organizzativi esistenti sono stati ridotti, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale, del 20 per cento, e, per quanto concerne gli uffici di livello dirigenziale non generale, complessivamente, del 23, per cento. La riduzione di spesa è stata possibile in ragione di un sostanziale

riassetto di funzioni e compiti, facenti capo alle preesistenti strutture, procedendo al raggruppamento, secondo un criterio di omogeneità, delle competenze istituzionali svolte, eliminando, in tal modo, le duplicazioni di strutture e costi.

Quanto alla previsione di cui all'art. 74, comma 1, lettera e), relativa alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, e all'ulteriore riduzione del 10 per cento della spesa, prevista all'art. 2, comma 8 bis, del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, la RT evidenzia che con le predette riduzioni si verifica una situazione di esubero per n. 22 unità di personale appartenenti ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero, per una spesa complessiva pari a € 1.800.881,08.

Tale esubero sarà compensato ai sensi dell'art. 9, comma 25, del decreto legge n. 78 del 2010, rendendo indisponibili in dotazione organica per nuove assunzioni, fino a riassorbimento dell'eccedenza, n. 15 posti di dirigente di II fascia e 1 posto appartenente all'area seconda del comparto, per una spesa corrispondente a € 1.821.528,14.

Quanto infine agli interventi di razionalizzazione sul territorio ai sensi dell'art. 74, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui si prevede la razionalizzazione della struttura territoriale del Ministero della Salute, la RT riferisce che ciò risponde sia al dettato dell'art. 74, comma 3, del citato decreto legge 112 del 2008, sia all'esigenza di far fronte al progressivo depauperamento delle risorse umane disponibili per effetto dei reiterati blocchi del *turn over*.

In tal senso, i processi di riorganizzazione territoriale (Uffici SASN, USMAF, UVAC e PIF), demandati al successivo decreto del Ministro di individuazione delle posizioni dirigenziali di II fascia e dei relativi compiti, saranno finalizzati ad assicurare la separazione tra funzioni tecnico operative e di coordinamento per gli aspetti amministrativo contabili, logistici e finanziari, che verranno unificati, in linea di massima, a livello regionale.

Detta soluzione organizzativa si fonda, prosegue la RT, anche sulla necessità di dare il massimo impulso, in maniera integrata, ai profondi processi di revisione dei modelli organizzativi degli uffici periferici imposti dalla normativa vigente (art. 1, comma 404, della legge 296 del 2006 e art. 74 del decreto-legge 112/2008 convertito con legge n. 133 del 2008).

In particolare, occorrerà procedere, conclude la RT, in attuazione dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa: ad una



unificazione dei servizi comuni a livello regionale o interregionale (ad es. la tenuta della contabilità, la gestione del patrimonio, le utenze, i servizi generali); alla riunificazione in unica sede delle varie strutture periferiche del settore salute presenti nel medesimo ambito territoriale; all'individuazione delle sinergie tra le diverse strutture periferiche, sia dal punto di vista delle risorse umane sia per quanto concerne l'attività operativa sul territorio; all'attivazione presso gli uffici periferici del sistema di gestione documentale informatizzata già in funzione presso gli uffici centrali; al completamento dell'attivazione del collegamento dati e telefonico tra tutte le sedi periferiche ed i NAS attraverso la tecnologia che utilizza la rete Internet (VoIP, acronimo di *Voice over Internet Protocols*).

La riorganizzazione delle sedi periferiche dovrà altresì tenere conto della specificità dei compiti svolti, essenzialmente legati ad una presenza in ambito frontaliero, portuale ed aeroportuale ed alla normativa europea in materia di profilassi internazionale servizi veterinari, la quale impone spesso l'apertura obbligatoria di specifiche sedi territoriali in possesso di precisi *standard* operativi.

A conclusione di quanto detto, la RT ribadisce che le riduzioni e i riassetto sopra indicati, che riguardano l'intero complesso del personale, sia di livello dirigenziale che appartenente alle aree dei livelli funzionali, determinano una manovra finanziaria complessiva idonea ad assicurare le economie di spesa richieste dalla normativa vigente.

Si riportano, di seguito, le singole, voci analitiche relative ai risparmi di spesa rinvenibile in ragione, della puntuale applicazione delle vigenti disposizioni di legge e derivanti dalla attuazione degli interventi di razionalizzazione delle strutture organizzative per ciascuna misura, unitamente all'importo complessivo all'uopo riscontrato:

**Tabella B**

art 74, comma 1, lettera e) d.l. n. 112 del 2008 ( <b>riduzione dotazione organica</b> )	€ 9.959.562,50
art 74, comma 1 lettera a) d.l. n. 112 del 2008 ( <b>dirigenti di livello dirigenziale generale</b> )	€ .1.037.919,29
art. 74, comma 1; lettera a) d.l. n. 112 <i>del</i> 2008 ( <b>dirigenti di livello dirigenziale non generale</b> )	€ 3.696.577,64
art. 2, comma 8- <i>bis</i> , d.l. n. 194 del 2009 ( <b>riduzione dotazione organica</b> )	€ 8.950.056,35
art. 2, comma 8- <i>bis</i> , d.l. n. 194 del 2009 ( <b>dirigenti di livello dir. non generale</b> )	€ 2.027.155,48
<b>Totale</b>	<b>€ 25.671.271,26</b>

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre premettere che il riordino in esame si pone in diretta attuazione sia di quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 (riduzione uffici dirigenziali generali e non generali, rispettivamente, del 10 e del 5 per cento, in aggiunta a misure di razionalizzazione complessive e alla riduzione del 15 per cento del personale adibito a funzioni di supporto), che dell'articolo 74 del decreto legge n. 112/2008 (riduzione degli uffici dirigenziali generali e non, in misura pari, rispettivamente al 20 e al 15 per cento) e all'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto legge n. 194/2009 (ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 10 per cento ed equivalente riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale). Tutti questi dispositivi avevano effetti finanziari in termini di risparmi di spesa e sono quindi da considerare già scontati dai tendenziali a legislazione vigente.

In proposito, va in premessa segnalato che se in relazione al primo dei dispositivi sopra citati l'allegato 7 alla manovra finanziaria 2007 associava espressamente specifici effetti riduttivi della spesa pari a 2, 4 e 5 milioni di euro nel triennio 2007/2009 e a decorrere da tale anno - per cui, tra l'altro, l'articolo 1, comma 416, della medesima legge, stabiliva che dal complesso delle riduzioni ivi previste ai commi 404-415 e 425-429, avrebbero dovuto comunque ingenerarsi effetti di minori spese pari a complessivi 7 milioni nel 2007, 14 milioni nel 2008 e 20 milioni nel 2009 - nel contempo, alle misure stabilite dall'articolo 74 del decreto legge 112/2008, l'allegato 7 indicava allora minori spese per 12, 24, 30 nel triennio 2009/2011, che si dimezzavano in termini di saldi di finanza pubblica.

Quanto all'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto legge n. 194/2009, ad esso non sono invece associati esplicitamente effetti di risparmio di spesa da considerarsi scontati in correzione nei tendenziali.

E' chiaro, pertanto, considerando a parte gli effetti delle riduzioni del 15 per cento del personale adibito a compiti di supporto, che un primo scrutinio dell'impatto del riordino in esame si potrebbe avere solo tramite la preventiva acquisizione di una quadro riepilogativo degli effetti già realizzati, in forza dei dispositivi richiamati, da parte di tutte le altre amministrazioni centrali nel periodo che va dal 2007 ad oggi, onde verificarne l'impatto effettivamente realizzato rispetto a quelli a suo tempo contabilizzati in conto minori spese correnti per ciascuna delle norme richiamate<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Un tentativo in tal senso è stato effettuato all'inizio del corrente anno da una autorevole testata giornalistica specializzata. Cfr. Il Sole 24 Ore, "Ministeri a dieta virtuale" , articolo a pagina 18 del numero del 18 gennaio 2010.

Quanto poi allo specifico impatto indicato dalla RT per l'atto in esame, occorre puntualizzare che l'ammontare dei risparmi "effettivi" non dipende dalla misura delle riduzioni degli organici e dei posti di funzione di "diritto", dirigenziali e non, quanto dall'impatto che dette riduzioni determinano poi sull'effettiva diminuzione dei contingenti "di fatto", per effetto del normale *turn over* e della cessazione degli incarichi dirigenziali non più assegnabili.

In altri termini, sul piano metodologico contabile, l'impatto finanziario di riduzioni organiche, nei livelli funzionali come nelle dotazioni dirigenziali, va valutato alla luce dei progressivi effetti che esse determinano, sul piano cronologico, per effetto delle cessazioni dal servizio (e dagli incarichi, per i dirigenti) che via via matureranno e che, per effetto della riduzione medesima, non potranno poi essere compensate da nuove assunzioni, a ragione della "eliminazione" dei relativi posti in dotazione organica di diritto.

In proposito, se gli articoli 11 e 12 e l'allegata tabella A allo schema in esame riducono - in conformità alle norme legislative summenzionate - la dotazione organica del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale del Ministero della Salute rispetto ai livelli effettivi del personale attuale, stabilendo che le riduzioni ivi previste (nonché quelle di cui ai precedenti articoli da 2 a 8, relative ai posti di livello dirigenziale generale) determinano un esubero esclusivamente per i dirigenti delle professionalità sanitarie, gli stessi articoli stabiliscono che tali unità in esubero (ai sensi dell'art. 9, comma 25, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) resteranno in posizione soprannumeraria, fino all'assorbimento (in base alle cessazioni del rapporto di lavoro del personale in oggetto) e che per il periodo precedente l'assorbimento (ai sensi del suddetto art. 9, comma 25, del D.L. n. 78) sarà reso indisponibile (per nuove assunzioni) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, in aree del Dicastero che presentino vacanze di organico; in particolare, la documentazione allegata fa riferimento alla prevista indisponibilità di quindici posti di dirigente di seconda fascia e di un posto dell'area II del personale.

Sul punto occorre osservare che, se il dispositivo dovrebbe consentire di per sé di "garantire" l'effettività dei risparmi del riordino sin da subito, impedendo di effettuare assunzioni - in misura finanziariamente "equivalente" alle eccedenze - è necessario osservare, però, che l'attuale disciplina della limitazione al *turn over* per le amministrazioni centrali, già prevede che, nel 2011 le amministrazioni centrali potranno fare assunzioni nel solo limite del 20 per cento dei risparmi conseguiti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ponendosi, quindi, la misura di

"compensazione" in parola, come ulteriore "vincolo" rispetto al limite già previsto dalla legislazione vigente.

Il tutto a conferma che l'ammontare dei risparmi indicati nella tabella B della RT è ovviamente da riferire all'impatto delle riduzioni disposte con riferimento ai quadri organici di "diritto", e perciò del tutto teorica, dovendo invece valutarsi, per i profili finanziari, la forza "effettiva" presente, su cui vengono definiti gli stanziamenti di spesa iscritti annualmente in bilancio e, cronologicamente i relativi riflessi che via via si riflettono dall'una all'altra.

Risulta evidente che una proiezione, sia pure di massima, degli effetti d'impatto reali potrebbe perciò essere fatta solo alla luce di indicazioni puntuali in ordine ai tempi di trasposizione dei risparmi "teorici", in riduzioni effettive del personale interessato, per effetto, per un verso, dell'assorbimento progressivo delle posizioni "soprannumerarie", operante attraverso le cessazioni dal servizio, e, nel contempo, in relazione alla cessazione degli incarichi dirigenziali di I (-1 Capo Dipartimento, e - 3 dirigenti generali) e di II (- 48 posizioni funzionali) eliminati, solo allorché essi siano stati ad oggi effettivamente coperti.

In definitiva, andrebbero richieste indicazioni e dati, sia pure di massima, per individuare il profilo "cronologico" dei risparmi che si realizzeranno, circa la dotazione organica "effettiva" e le anzianità medie di servizio relative ai contingenti organici interessati dalle posizioni eliminate e dal "soprannumero", nonché dettagli circa l'attuale grado di reale copertura, e la durata residua, degli incarichi dirigenziali che si troverebbero ad essere eliminati con le riduzioni disposte con lo schema in esame.

In proposito, giova sottolineare che la stessa legge di contabilità, all'articolo 17, comma 6, primo periodo, prescrive che le relazioni tecniche relative a disposizioni di interesse per il pubblico impiego debbano prevedere una proiezione almeno decennale dei relativi effetti finanziari, ancorché, si aggiunge, si tratti di soli risparmi; circostanza, quest'ultima, che appare perciò utile anche al caso in esame, dal momento che sarebbe giustificata anche alla luce di quanto stabilito dal medesimo articolo 17, al comma 4, circa l'obbligo di evidenziare anche gli effetti che le nuove disposizioni recano effetti anche sui saldi tendenziali di finanza pubblica

Venendo poi ai profili di quantificazione, quanto ai costi indicati dalla RT in ragione annua per le posizioni dirigenziali oggetto di riduzione, andrebbero anzitutto richiesti anche i prospetti di dettaglio circa gli elementi considerati nella retribuzione lorda annua complessiva, ivi incluse le aliquote contributive considerate a carico del datore.

Inoltre, in relazione alla disposta riduzione di n. 48 posizioni dirigenziali di II fascia, andrebbero confermati i valori di media assunti

nella stima, che tengono conto del dato intermedio tra la retribuzione di un dirigente - medico o veterinario, che sarebbe pari a € 130.743,19, e quella degli altri dirigenti di II fascia, pari a € 107.745,69, con riferimento alla retribuzione di posizione parte variabile, in relazione ai quali andrebbero altresì forniti i dettagli di computo circa gli elementi della retribuzione, oltre che agli oneri riflessi<sup>3</sup>.

Dal punto di vista metodologico complessivo va altresì rilevato che, come del resto segnalato anche dalla R.G.S, la opzione per la separata istituzione della direzione generale del personale, della organizzazione e del bilancio, in posizione *extra* rispetto alle n. 3 aree dipartimentali, non rientra nell'impianto metodologico stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 300/1999 per i dicasteri organizzati in forma dipartimentale, in cui si prevede che le unità organizzative di livello dirigenziale generale siano le ripartizioni dei Dipartimenti; andrebbe perciò valutato il rischio che di fatto venga a configurarsi una posizione dirigenziale di livello generale "equiordinata" rispetto ad una posizione corrispondente alla qualifica apicale di Capo dipartimento.

Andrebbe perciò chiarito se dalla circostanza possano derivare rischi di riconoscimento del relativo trattamento economico, con conseguenti maggiori oneri di spesa.

---

<sup>3</sup> In proposito, se risulta confermato il dato relativo alla retribuzione media annua lorda dei dirigenti di II fascia del dicastero in circa 108.00 euro annui, alcun dato specifico è invece desumibile per quanto concerne la specifica dirigenza medica del ministero. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2008, tavole Min. Salute sul link del Ministero.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>